

**UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE
(Provincia di Oristano)**

Via Cagliari s.n. – fraz. San Vero Congius – 09088 - SIMAXIS (OR) - Tel. 0783/405448 -
e-mail info@unionevalletirsogrighine.it /C.F. P.IVA/C.F. 01127570958
(Comuni di Allai – Ollastra - Siamanna – Siapiccia – Simaxis — Villanova Truschedu – Zerfaliu)



STATUTO

**PER L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE**

COMUNI DI

Allai, Ollastra, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Villanova Truschedu, Zerfaliu.

Sottoscritto in data 20/05/2008, così come modificato con la Deliberazione dell'Assemblea n. 21 del 28/05/2010 e con Deliberazione dell'Assemblea n. 7 del 05/07/2018 per l'adeguamento alla legge Regionale n. 02 del 4 febbraio 2016 *“Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”*.

LA PRESENTE COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO
PRETORIO DELL'UNIONE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI DAL 10/07/2018

San Vero Congius,
10/07/2018

STATUTO
PER L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE DEI
COMUNI “ BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE”
TRA I COMUNI DI

Allai, Ollastra, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Villanova Truschedu, Zerfaliu.

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1
ISTITUZIONE DELL'UNIONE

1. In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, è stata costituita tra i comuni di Allai, Ollastra, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Villanova Truschedu e Zerfaliu, L'“*Unione dei Comuni*”denominata “UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE”.
2. L'“*Unione dei Comuni*”ha sede legale nell'edificio sito in via Cagliari snc in San Vero Congius (Simaxis), in via transitoria, ovvero fino al definitivo trasferimento degli uffici, nell'edificio ubicato in via San Nicola snc in San Vero Congius (Simaxis).
3. L'“*Unione dei Comuni*”è un Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.
4. I suoi organi collegiali si riuniscono, di norma, nella sede legale dell'Ente.
5. L'ambito territoriale dell' “*Unione dei Comuni*” coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. L'“*Unione dei Comuni*”si identifica, negli atti , con il nome di “Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine”

ART. 2
STATUTO E REGOLAMENTI

1. Lo statuto, approvato con le modalità previste dall'articolo 32 del D.Lgs. 267/2000, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, determina le norme fondamentali dell'organizzazione e dell'attività dell'“*Unione dei Comuni*”, alle quali devono conformarsi tutti gli atti sotto ordinati.
2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto, sono approvate ai sensi dell'art. 10 della L.R 2/2016 dall'Assemblea dei sindaci con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni.
3. L'“*Unione dei Comuni*”emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

ART. 3
FINALITÀ E RUOLO DELL'UNIONE

1. L'“*Unione dei Comuni*” è un ente locale con autonomia normativa, organizzativa, finanziaria e ha potestà statutaria e regolamentare;
2. L'“*Unione dei Comuni*” esercita le funzioni ad essa attribuite per legge e dai Comuni che ne fanno parte. A tale fine, essa rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del D. Lgs. n. 267/00 e della Legge Regionale n. 2/2016.
3. L'“*Unione dei Comuni*”, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l'interesse dei Comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, di differenziazione e di efficacia ed efficienza.

4. E' compito dell' *"Unione dei Comuni"* promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva gestione associata di funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione dell'azione amministrativa.
5. L' *"Unione dei Comuni"*, si impegna ad assicurare le condizioni di pari opportunità fra uomo e donna, ai sensi della vigente normativa.

ART. 4 OBIETTIVI

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà sono **obiettivi prioritari** dell' *"Unione dei Comuni"*:
 - **Promuovere** e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dell'Unione, anche favorendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali e culturali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute e valorizza il patrimonio storico ed artistico dei Comuni aderenti;
 - **Migliorare** la qualità della vita della propria popolazione.
 - **Armonizzare** l'esercizio delle funzioni e dei servizi ad essa conferiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
 - **Ampliare** il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;

ART. 5 CRITERI GENERALI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'azione amministrativa dell' *"Unione dei Comuni"* tende al costante miglioramento dei servizi offerti, all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e alla semplificazione dei procedimenti di sua competenza e al contenimento dei costi.
2. In particolare l' *"Unione dei Comuni"*:
 - **Raccorda** la propria azione amministrativa con quella degli altri enti pubblici operanti sul territorio ed uniforma i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici, al principio della leale collaborazione;
 - **Definisce** la propria struttura organizzativa secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione;
 - **Assume** e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
 - **Promuove** la semplificazione dell'attività amministrativa.

ART. 6 DURATA DELL'UNIONE

1. L' *"Unione dei Comuni"* è costituita a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell' *"Unione dei Comuni"* è disposto con l'approvazione di una deliberazione consiliare da parte di almeno 2/3 dei Comuni partecipanti con arrotondamento aritmetico, adottata con le stesse procedure e la stessa maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
A seguito di tale delibera, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione di servizio.
3. In caso di scioglimento, il personale assunto mediante mobilità o utilizzato mediante comando o distacco da uno dei Comuni costituenti o da altro Ente rientrerà nell'Ente di appartenenza.
4. In caso di scioglimento dell' *"Unione dei Comuni"* i rapporti patrimoniali tra gli enti aderenti saranno così regolati:
 - I beni mobili saranno suddivisi secondo il valore di bilancio e/o commerciale e il concorso nelle spese sostenuto da ciascun Ente;
 - I beni immobili realizzati con il concorso finanziario dei Comuni, saranno suddivisi secondo il

valore commerciale desunto da stima tecnica, e secondo il concorso finanziario di ciascun Comune al loro finanziamento;

- Le infrastrutture, i beni immobili e quant'altro, realizzato con il concorso di finanziamenti pubblici e a qualsiasi titolo, saranno attribuiti secondo il territorio di ubicazione, previo pagamento delle quote dovute derivanti dalla stima tecnica giurata;

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto per la divisione del patrimonio si rimanda ai principi di parità tra i Comuni, fatto salvo il caso di partecipazione percentuale di concorso nelle spese sostenute da ciascun Comune dell'Unione.
6. Nella deliberazione di scioglimento dell'“*Unione dei Comuni*” deve essere indicata:
La collocazione del personale dipendente che, compatibilmente con le norme sugli enti locali, sarà trasferito ai Comuni di provenienza o assegnato secondo le disponibilità in pianta organica di ciascun Comune;
Il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'“*Unione dei Comuni*”. In caso di indicazione di più liquidatori, prevale chi ha preso la maggioranza delle designazioni.
7. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette alle amministrazioni dei Comuni componenti, la determina di riparto delle attività e delle passività dell'“*Unione dei Comuni*” tra i Comuni stessi nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo dello Statuto. I Consigli Comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi bilanci, in base alla normativa vigente.

ART. 7

RECESSO DI UN COMUNE DALL'UNIONE ED ADESIONE DI NUOVI COMUNI

1. Ogni Comune partecipante può recedere unilateralmente dell'“*Unione dei Comuni*”, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze previste al comma 4 art. 6 D.Lgs 267/2000.
2. Il recesso deve essere comunicato entro il mese di ottobre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo in cui il recesso stesso viene deliberato.
3. In caso di recesso il Comune recedente continuerà ad assumere nei confronti dell'“*Unione dei Comuni*” gli obblighi di propria competenza relativi ai rapporti obbligatori ancora in corso fino alla scadenza contrattuale degli stessi.
4. In caso di recesso di uno o più Comuni, il personale assunto mediante mobilità o utilizzato dall'“*Unione dei Comuni*” mediante comando o distacco potrà rientrare, a domanda, nell'ente di appartenenza, non prima di dodici mesi dalla decorrenza del recesso o comunque da un diverso termine stabilito dalla Giunta.
5. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva approvazione da parte dell'Assemblea dell'“*Unione dei Comuni*” a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti assegnati.

ART. 8

FUNZIONI DELL'“UNIONE DEI COMUNI”

1. Le funzioni esercitate dall'“*Unione dei Comuni*”, sono quelle che la Giunta Regionale ha stabilito, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 2/2016, salvo diversa disposizione di legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Vengono esercitate dall'“*Unione dei Comuni*”, le competenze nelle materie indicate dagli artt. Da 46 a 60 della L.R. 2/2016”.
3. I comuni possono, altresì, attribuire all'“*Unione dei Comuni*”, l'esercizio di ogni altra funzione, tecnica o amministrativa, che riterranno di gestire informa associata.

ART. 9

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI E SERVIZI ALL'UNIONE

1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 8 del presente Statuto viene effettuato a condizione che almeno 2 Comuni ne facciano richiesta, deliberato dall'Assemblea e dai Consigli Comunali dei Comuni richiedenti e/o dai Comuni che intendano aderirvi. (non è necessario che facciano richiesta tutti i Comuni che intendono aderire, sono sufficienti 2 proponenti, ma devono deliberare in Consiglio tutti i Comuni che intendono aderire)
2. La relativa deliberazione dovrà contenere i seguenti elementi:
 - il contenuto della funzione o del servizio trasferito;
 - i rapporti finanziari tra gli enti;
 - gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - la durata.
3. L'“*Unione dei Comuni*” subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti all'atto dell'approvazione della delibera dell'Assemblea dell'“*Unione dei Comuni*”, con la quale si perfeziona tale trasferimento.
4. A seguito del trasferimento delle funzioni su una data materia, l'“*Unione dei Comuni*”, diviene titolare di tutte le relative funzioni amministrative e ad essa competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi affidati.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE DEI COMUNI

ART. 10 ORGANI DELL'UNIONE DEI COMUNI

1. Gli organi dell'“*Unione dei Comuni*”, sono:
 - L'Assemblea;
 - Il Presidente.
 - La Giunta.

ART. 11 COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dell'“*Unione dei Comuni*”, è formata da ogni Sindaco dei Comuni associati o da un consigliere da lui delegato. La delega potrà essere generale o relativa ad una sola seduta, e potrà essere revocata in qualsiasi momento. In caso di delega, per tutta la durata della delega stessa, il delegato sostituisce in toto il delegante, senza possibilità di interscambio tra essi.
2. L'assemblea dei sindaci è presieduta dal Presidente dell'“*Unione dei Comuni*”.
3. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale e di gestione commissariale del Comune, sino al rinnovo degli organi comunali subentra nella carica di Componente, in seno all'Unione, il Commissario. I componenti dell'Assemblea, designati autonomamente dai comuni dell'“*Unione dei Comuni*”, restano in carica per l'intero mandato, salvo eventuale revoca o sostituzione da parte del Comune designante, ovvero decadenza, dimissioni, impedimento.
4. L'Assemblea provvede alla sostituzione dei propri membri, cessati, decaduti, revocati, etc. entro il termine di 15 giorni dall'evento.
5. I Componenti agiscono nell'interesse dell'intera “*Unione dei Comuni*” ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell'Assemblea, ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.
6. I Componenti esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno dell'Assemblea.
7. Essi intervengono alle sedute dell'Assemblea e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal regolamento dell'Assemblea. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie

di competenza assembleare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.

ART.12 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'“*Unione dei Comuni*”, Essa esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti, negli atti fondamentali e nel documento programmatico. L'Assemblea determina l'indirizzo politico e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto.
2. L'Assemblea è validamente riunita alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
3. L'Assemblea non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'“*Unione dei Comuni*”.

ART. 13 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'“*Unione dei Comuni*”. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. In particolare, il Presidente:
 - A. Rappresenta l'“*Unione dei Comuni*” ;
 - B. Sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni e servizi trasferiti;
 - C. Sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'“*Unione dei Comuni*” e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - D. Attribuisce gli incarichi dirigenziali;
 - E. Convoca e presiede l'Assemblea;
 - F. Convoca e presiede la Giunta;
3. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione.
4. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento, le relative funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente, nominato dal Presidente stesso.

ART. 14 ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. Nella prima adunanza, l'Assemblea elegge al proprio interno, il Presidente, con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta e viene eletto Presidente il Componente che riporterà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
3. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, l'Assemblea procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo, entro 45 giorni dall'evento, nelle more della sostituzione il vice presidente assume le relative funzioni di Presidente.
4. In ossequio al principio dell'alternanza delle cariche in seno agli organi dell'Unione, si stabilisce che la carica di Presidente abbia una durata di 3 anni, fatte salve le situazioni di non coincidenza col mandato elettorale del Comune di provenienza. Il mandato è rinnovabile.
5. Il principio dell'alternanza delle cariche dovrà consentire nel rispetto del termine temporale di cui al comma precedente, la rotazione della Presidenza dell'“*Unione dei Comuni*” in capo a tutti i comuni aderenti.

ART.15

IL PRESIDENTE: SFIDUCIA, DIMISSIONI E CESSAZIONE DALLA CARICA.

1. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione, di una mozione di sfiducia da parte dell'Assemblea, con la maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti; la cessazione dalla carica di Presidente non determina la decadenza degli altri componenti della Giunta. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti dell'Unione arrotondato all'unità superiore, viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto all'Assemblea dell'Unione devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Le dimissioni possono essere ritirate entro dieci giorni dalla loro presentazione. Decorso tale termine le dimissioni diventano irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco o consigliere determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell' *"Unione dei Comuni"* .

ART. 16

IL VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Unione nomina un Vice Presidente tra i componenti la Giunta.
2. Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie in assenza o impedimento del Presidente.
3. In ossequio al principio dell'alternanza delle cariche in seno agli organi dell'Unione, si stabilisce che la carica di Vice Presidente abbia una durata pari a quella del Presidente, fatte salve le situazioni di non coincidenza col mandato elettorale del Comune di provenienza.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal più anziano di età tra i componenti della Giunta

ART.17

COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELLA GIUNTA.

1. La Giunta è composta dal Presidente e da quattro membri, eletti nella prima adunanza, tra i Componenti l'Assemblea, secondo le procedure di cui al successivo comma.
2. L'elezione dei Componenti la Giunta avviene con voto palese. Risultano eletti Consiglieri i 4 componenti più votati dell'Assemblea. In caso di parità è eletto il consigliere più anziano di età in termini di anni compiuti; in caso di parità, il consigliere con maggior durata residua di mandato elettorale nel Comune di appartenenza.
3. La carica di Consigliere di Amministrazione dura un anno e può essere rinnovata.
4. Sono fatti salvi, in ogni caso i principi dell'alternanza della carica di Presidente e Vice Presidente, l'eventuale revoca o sostituzione da parte del Comune designante e le situazioni di non coincidenza col mandato elettorale del Comune di provenienza.
5. Le dimissioni di un componente, indirizzate al Presidente e da presentarsi al protocollo dell'Ente, sono immediatamente esecutive.

ART. 18

COMPETENZE DELLA GIUNTA.

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell' *"Unione dei Comuni"* . In particolare provvede:
 - a) a dare attuazione agli indirizzi dell'Assemblea;
 - b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea formulando, tra l'altro, le proposte di atti Assembleari nei casi indicati dallo Statuto;
 - c) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Dirigente Apicale e dei responsabili dei servizi;
 - d) ad adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea entro i termini previsti dalla legge.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna nelle materie di propria competenza, ai sensi del comma 1 del presente articolo. Essa delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.

ART. 19

CESSAZIONE DALLA CARICA DI MEMBRO DELLA GIUNTA

1. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco o consigliere nel Comune di provenienza determina la decadenza dall'ufficio di Giunta dell' *"Unione dei Comuni"* .
2. L'Assemblea provvede alla sostituzione del componente della Giunta decaduto entro il termine di 15 giorni dall'evento.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART.20

PRINCIPI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

1. L' *"Unione dei Comuni"* provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale dell' *"Unione dei Comuni"* è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.
4. L' *"Unione dei Comuni"* promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli obiettivi rispetto alle linee d'indirizzo;
2. L' *"Unione dei Comuni"* si avvale degli uffici dei Comuni e può disporre di Uffici propri.
3. L'Organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi dell' *"Unione dei Comuni"* .
4. Gli organi, ai sensi delle norme indicate nel Titolo II, individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.
5. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell' *"Unione dei Comuni"* .
6. Le deliberazioni sono pubblicate con le modalità e i termini contenuti nell'art. 37 della Legge Regionale n. 2/2016.

ART. 21
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea.
3. Lo schema organizzativo degli uffici e la dotazione organica del personale sono approvati dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea mediante il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
4. Il Regolamento di organizzazione definisce regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite e le aree dei risultati attesi.
5. Il regolamento detta inoltre i criteri idonei a disciplinare la codipendenza funzionale dei rapporti, orizzontali e verticali, affidati alle attività degli uffici e servizi dei Comuni, e loro mezzi, di cui l' "Unione dei Comuni" si avvale a fini propri.

ART. 22
IL PERSONALE

1. L' "Unione dei Comuni" ha una sua dotazione organica e può avvalersi per il reclutamento del personale di tutte le facoltà previste dalle norme vigenti.
2. Nel caso di scioglimento dell' "Unione dei Comuni" , o qualora cessi lo svolgimento, da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale assunto mediante mobilità o utilizzato mediante comando o distacco da uno dei Comuni costituenti o da altro Ente rientrerà nell'Ente di appartenenza.

ART. 23
IL DIRIGENTE APICALE

1. Il Presidente nomina un dirigente apicale, scelto:
 - a) in sede di prima applicazione, prioritariamente tra i dirigenti delle province costituite a seguito del riassetto di cui alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali), ivi comprese quelle soppresse, e tra coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e tra i dirigenti di ruolo delle comunità montane; quindi tra coloro che abbiano svolto le funzioni di Dirigente Apicale di unione di comuni o di comunità montana per almeno cinque anni negli ultimi dieci;
 - b) a regime, tra i dirigenti degli enti locali previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 3), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
2. Il Dirigente Apicale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Dirigente Apicale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività salvo diversa regolamentazione dei rapporti e delle competenze nel caso in cui il Presidente nomini un Direttore. Il Dirigente Apicale inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

ART. 24
IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Presidente previa conforme delibera del Giunta può affidare al Dirigente Apicale le funzioni di Direttore Generale.
2. Il Direttore ha la responsabilità dell'attività gestionale dell'“*Unione dei Comuni*” ed esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica e governa le figure dirigenziali e direzionali dei servizi.

ART. 25
CRITERI PER IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DI
DIREZIONE DEI SETTORI.

1. Gli incarichi di direzione di settore sono conferiti a funzionari di adeguata qualifica e congrua capacità a tempo determinato, dal Presidente sentita la Giunta per il periodo massimo di un anno rinnovabile, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Presidente e sono revocati in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs. 30/03/2001 nr.165 e dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorso.

ART. 26
RESPONSABILITÀ DI DIREZIONE.

1. I dipendenti rivestiti delle funzioni di direzione, per il raggiungimento dei risultati stabiliti dagli organi dell'“*Unione dei Comuni*”, concorrono alla definizione dei P.E.G. annuali e pluriennali.
2. Compete a chiunque eserciti funzioni di direzione la responsabilità in merito all'efficiente svolgimento delle attività a cui è preposto.

ART. 27
COLLABORAZIONE FRA ENTI.

1. Il Presidente, sentita la Giunta, può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno e/o parziale. L'“*Unione dei Comuni*” e gli stessi Comuni a seconda delle specifiche necessità possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
2. Il modello di organizzazione, per la gestione di particolari compiti, avvalendosi degli uffici di uno o più Comuni è subordinato alla stipula di una apposita convenzione. In essa, sentiti i dipendenti interessati, saranno altresì determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'“*Unione dei Comuni*” che dei Comuni coinvolti. Ove l'Unione ritenga di doversi avvalere del Personale dei Comuni per l'affidamento delle funzioni dirigenziali può provvedervi fra i dipendenti dei Comuni coinvolti.

TITOLO IV FINANZE E CONTABILITÀ

ART. 28
FINANZE DELL'UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Le fonti di finanziamento dell'Unione sono costituite da:

- a) entrate proprie;
 - b) trasferimenti dei Comuni aderenti;
 - c) trasferimenti e contributi comunitari, statali, regionali e/o da altri Enti.
3. Il Presidente dell'Unione ha cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi disposti a favore delle forme associate.
 4. L'“Unione dei Comuni” ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono attribuiti.
 5. Le imposte e le tasse riscosse per i servizi gestiti dall'“Unione dei Comuni” per conto dei Comuni, saranno ad essi trasferite, ciascuno per propria competenza. I Comuni aderenti all'Unione partecipano finanziariamente al bilancio annuale dell'“Unione dei Comuni”, in misura tale da garantirne il pareggio finanziario, mediante i seguenti trasferimenti:
 - Spese generali: Partecipazione alle spese generali, nella misura necessaria a garantire gli adempimenti di legge e di Statuto, se e in quanto le risorse proprie non si rivelassero sufficienti, ripartendo i costi come segue:
 - 20 % in parti uguali;
 - 80 % sulla base della popolazione residente al 31/12 dell'anno precedente al bilancio interessato.
 - Costo dei singoli servizi erogati: partecipazione al costo dei servizi gestiti dall'“Unione dei Comuni” in proporzione ai costi sostenuti e ad essi direttamente imputabili secondo i criteri che verranno preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione, e proposti ai Comuni interessati, comprendenti i costi generali, i costi diretti e di ammortamento, imputabili ai singoli servizi. Per i Comuni che subentrano nei servizi già avviati, sarà calcolato un costo di avviamento da versare in sede di ingresso e non rimborsabile in caso di recesso.
 - Spese di investimento: partecipazione e concorso nelle spese di investimento immobiliare, secondo criteri, di norma paritari ma che possono variare per ciascun investimento proposto ed approvato. Il concorso finanziario dei Comuni al bilancio dell'“Unione dei Comuni” sarà disciplinato da apposita convenzione.
 6. Ai sensi dell'Art. 153, comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, il servizio finanziario dell'“Unione dei Comuni” può essere organizzato, per tutti o solo taluni dei suoi compiti, tramite apposite convenzioni stipulate dall'Assemblea dell'Unione con uno o più dei Comuni.

ART. 29

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. L'“Unione dei Comuni” delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio si uniforma ai principi di unità, annualità, veridicità e pubblicità.
3. I bilanci annuali e pluriennali sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica dell'Ente e sono deliberati in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.
4. Il bilancio, il rendiconto della gestione, la relazione previsionale e programmatica ed i relativi allegati sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5. I risultati di gestione possono essere rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto economico e il conto del patrimonio, secondo le disponibilità del regolamento di contabilità.

6. Al rendiconto della gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. L'efficacia è verificata sulla base del documento programmatico di cui all'Art. 46, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 nr.267.

ART. 30

ORDINAMENTO CONTABILE E SERVIZIO FINANZIARIO

1. L'ordinamento contabile dell'“*Unione dei Comuni*” e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dall'Assemblea.

ART. 31

REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

1. L'Assemblea dell'“*Unione dei Comuni*” elegge l'organo di revisione.
2. La nomina e la composizione dell'organo di revisione sono disciplinati dall'art. 36 della L.R. n. 2/2016;
3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'“*Unione dei Comuni*” e, se del caso, dei Comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi dell'Unione.
4. Il Collegio collabora con l'Assemblea dei Sindaci nella funzione di controllo e di indirizzo, secondo quanto previsto dall'Art.239, comma 1 del D.lgs. 267/2000; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione dell'Unione e delle sue istituzioni.
5. L'organo di revisione risponde della veridicità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea dell'Unione.

ART. 32

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di Tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I NORME TRANSITORIE

ART. 33

EFFETTI DELLO STATUTO

1. La costituzione dell'“*Unione dei Comuni*” decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo.
2. I regolamenti dell'“*Unione dei Comuni*” sono approvati dall'Assemblea con la maggioranza assoluta dei presenti.

CAPO II NORME FINALI

ART. 34

MODIFICAZIONI O ABROGAZIONI DEL PRESENTE STATUTO

1. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea dell' *"Unione dei Comuni"* con le procedure e maggioranze indicate al 4° comma dell' art. 6 del D.Lgs. 267/2000.
2. Le proposte di modifica sono preventivamente inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell' *"Unione dei Comuni"* i quali devono deliberare al riguardo, entro trenta giorni dal ricevimento con le procedure e maggioranze indicate al comma precedente e secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 2, della L.R. n. 2/2016".
3. Le proposte di modifica volte all'abrogazione di talune delle norme del presente Statuto devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di altre sue norme, avendo comunque cura che la deliberazione di abrogazione non possa creare lacune normative.
4. Con periodicità almeno biennale l'Assemblea dell' *"Unione dei Comuni"*, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle stesse.

ART. 35
NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
2. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e nell'Albo Pretorio Online dell'Unione e dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.